

Addebito della separazione al marito che frequenta siti di incontri

Annamaria Villafrate | 19 feb 2021

Per la Cassazione va addebitata la separazione al marito che frequenta donne su siti di incontri online a pagamento.



- [Addebito della separazione](#)
- [Errata valutazione delle prove prodotte in giudizio](#)
- [Addebito della separazione al marito che incontra donne online](#)

Addebito della separazione

Corretta e insindacabile anche dal punto di vista della valutazione delle prove la [sentenza](#) della Corte d' Appello che ha confermato la decisione di [addebito della separazione](#) in capo al marito, responsabile di aver intrattenuto incontri online a pagamento con altre donne. Queste le conclusioni della Cassazione nell'ordinanza n. 3879/2021 (sotto allegata) che chiude la vicenda processuale che ha inizio quando il Tribunale accerta che la separazione intervenuta tra una coppia di coniugi è addebitabile al marito, obbligato altresì a corrispondere alla moglie un assegno mensile di 1000 euro. Il marito impugna la [sentenza](#) ma la Corte d' Appello la rigetta, confermando le conclusioni del giudice di primo grado.

Errata valutazione delle prove prodotte in giudizio

Da qui il ricorso del marito in sede di Cassazione innanzi alla quale solleva ben 5 motivi di ricorso, di cui, con i primi tre si duole della mancata ammissione di una prova testimoniale sul tema dell'addebito e delle sue condizioni economiche, per dimostrare la non addebitabilità della separazione per infedeltà anche per l'intervenuta pace con la moglie, malata oncologica che ha assistito nel periodo della malattia e con cui ha organizzato il [matrimonio](#) della figlia. Contesta poi le conclusioni dei giudici di merito sulla propria condizione patrimoniale ed economica, visto che è un pensionato con problemi di salute e sulla valutazione delle prove relative all'episodio d'infedeltà del 16 luglio 2013, che gli è costato l'addebito.

Con il quarto motivo contesta l'attribuzione di valore indiziario grave preciso e concordante ad alcuni documenti prodotti dalla moglie e con il quinto l'esame

superficiale dei documenti da lui prodotti perché dagli stessi emerge che le somme prese in considerazione dalla Corte anche ai fini del mantenimento della moglie, sono frutto di lasciti ereditari.

Addebito della separazione al marito che incontra donne online

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3879/2021 rigetta interamente il ricorso e giudica in parte infondati e in parte inammissibili i primi tre motivi di ricorso con cui il ricorrente contesta la mancata ammissione delle prove testimoniali.

Infondata la contestazione che riguarda l'addebito della separazione perché la Corte d'Appello ha esaminato dettagliatamente l'episodio del 16 luglio 2013 e la versione del marito, ritenuta inverosimile, così come gli sms e i documenti prodotti dalla moglie, che provano i pagamenti effettuati al sito d'incontri, elementi che dimostrano i fatti rilevanti e non plausibile la versione dell'uomo.

Per quanto riguarda le condizioni economiche delle parti e la relativa erronea od omessa valutazione del materiale probatorio da parte della Corte d'Appello, la Cassazione precisa che la stessa ai fini del decidere ha preso in considerazione prima di tutto l'evidente disparità economica dei coniugi e come, in ogni caso, per costante giurisprudenza "sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee a provare il proprio convincimento."

Infondato il quarto motivo di ricorso in quanto il ricorrente non denuncia il vizio di sussunzione nel senso precisato, ma si limita ad assumere che i documenti non sono idonei a provare i fatti allegati dalla moglie.

Inammissibile infine anche il quinto motivo perché la Cassazione può sindacare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito solo se ritiene integrato il vizio di cui al punto 5 dell'art. 360 c.p.c. ossia "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti" tra l'altro non denunciato.

Leggi anche [La Cassazione contro chi frequenta siti di incontri: sì a separazione con addebito](#)

[Scarica pdf Cassazione n. 3879/2021](#)

Fonte: [Addebito della separazione al marito che frequenta siti di incontri](#) <https://www.studiocataldi.it/articoli/41162-addebito-della-separazione-al->

marito-che-frequenta-siti-di-incontri.asp#ixzz6nHjtICBZ
(da www.StudioCataldi.it)

MATERIA
ESSENTIALE

3879 / 21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO VALITUTTI - Presidente -

Dott. MARINA MELONI - Consigliere -

Dott. CLOTILDE PARISE - Rel. Consigliere -

Dott. MAURO DI MARZIO - Consigliere -

Dott. MARCO MARULLI - Consigliere -

Oggetto

SEPARAZIONE
DIVORZIO

Ud. 09/12/2020 - CC.

R.G.N. 26156/2019

Rep.

Non 3879

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 26156-2019 proposto da:

DF, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PAOLO
PANARITI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato
STEFANO PERUSI;

*- ricorrente -**contro*

SA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA ROBERTO MALATESTA 32 SCALA B INTERNO 2,
presso lo studio dell'avvocato DANIELA TROTTA, rappresentata e
difesa dall'avvocato VINCENZO RIVIELLO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1523/2019 della CORTE D'APPELLO di
VENEZIA, depositata il 09/04/2019;

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE PARISE.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Verona, con la sentenza n.2012/2018, accertava che la separazione tra i coniugi FD e AS era addebitabile all'ex marito, a cui carico poneva l'assegno mensile di €1.000 a titolo di mantenimento dell'ex moglie, oltre alle spese.

2. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza n.1523/2019 depositata il 9-4-2019, ha rigettato l'appello proposto da FD avverso la citata sentenza del Tribunale di Verona.

2. Avverso la sentenza d'appello FD propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, a cui resiste con controricorso AS

3. I motivi di ricorso sono così rubricati: *1. Mancata ammissione delle istanze istruttorie (prove testimoniali) – Violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 3 – Violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per motivazione apparente – Violazione dell'art. 24 Cost.; violazione degli artt. 2697 c.c., 112-115 c.p.c., 183 c.p.c., 244 c.p.c., 356 c.p.c.; Violazione degli artt. 146, 151, 156 c.c.; 2. Mancata ammissione delle istanze istruttorie (prove testimoniali) – Nullità processuale ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 4 consistita nella violazione del diritto di difesa (violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 24 Cost.) e nella manifesta illogicità della motivazione- Violazione art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.; 3. Mancata ammissione delle istanze istruttorie (prove testimoniali) – Omesso esame di fatti storici decisivi per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c.; 4. Violazione di*

legge — Violazione dell'art. 2729 c.c. in tema di valutazione degli elementi indiziari; 5. Violazione di legge — Violazione dell'art. 2697 e dell'art. 156 c.c. — 179 c.c.. Con i primi tre motivi il ricorrente si duole della mancata ammissione della prova testimoniale, ritualmente articolata e richiesta, anche in appello all'udienza di precisazione delle conclusioni, in ordine al tema dell'addebito ed alle sue condizioni economiche. In particolare, sotto plurimi profili e con diffusi e articolati richiami della giurisprudenza di questa Corte, lamenta l'apparenza, illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata ed assume la violazione del suo diritto di difesa, per non essergli stato consentito di provare che la separazione non era a lui addebitabile, sia in relazione alle sue presunte infedeltà (fatto del 16-7-2013 e altri elementi indiziari posti a base della decisione - sms, pagamenti per siti di incontri *on line* con donne e fotografie prodotte dall'ex moglie), sia per l'intervenuta pacificazione, tramite l'intervento di un sacerdote, dopo l'episodio di luglio 2013, tanto che i coniugi avevano organizzato assieme il matrimonio della figlia del 7-9-2013, sia perché aveva assistito l'ex moglie, malata oncologica dalla primavera del 2013. Deduce pertanto che l'allontanamento dalla casa coniugale della moglie, avvenuto in data 11-9-2013, era stato improvviso ed immotivato. Quanto alle situazioni patrimoniali delle parti e alla quantificazione dell'assegno di mantenimento, assume il ricorrente che non gli sia stato consentito di provare che non aveva più la disponibilità delle somme di cui aveva dato conto nelle dichiarazioni rese in sede presidenziale, richiama una serie di documenti, lamenta la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e anche dell'art.156 c.c., nonché contesta la valenza probatoria attribuita dai giudici di merito ad altri elementi (esborso per il canone di locazione

soggetta ad un diverso regime (Cass. n. 18092/2020), il che non è nel caso di specie, lamentando il ricorrente, in buona sostanza, l'erronea valutazione del materiale probatorio. L'omesso esame di elementi istruttori (in tesi il canone di locazione pagato dall'ex moglie, la condizione di pensionato del ricorrente e i suoi problemi di salute) non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa (nella specie la differenza di reddito tra le parti), sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. n. 27415/2018).

Inoltre, per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass.n. 21187/2019).

3. Il quarto motivo è infondato.

3.1. Secondo l'orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità, in sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass. n. 3541/2020).

Il ricorrente, nel dare atto che la Corte di merito ha fondato la decisione su risultanze documentali da cui ha ritenuto di trarre indizi gravi, precisi e concordanti, non denuncia il vizio di sussunzione nel senso precisato, ma assume che quei documenti fossero inidonei a provare i fatti allegati dalla S , sicché non ricorre la denunciata violazione dell'art.2729 c.c.

4. Il quinto motivo è inammissibile.

4.1. Il ricorrente, lamentando il vizio di violazione di legge (2697, 156 e 179 c.c.), si duole, in realtà, della valutazione probatoria e di merito, sostenendo che i documenti dallo stesso prodotti non fossero stati attentamente esaminati.

Inoltre la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poichè in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass. 313/2020), non denunciato con il quarto motivo.

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €4.100, di cui €100 per esborsi, oltre rimborso spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2020.

Il Presidente
Antonio Valitutti



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 16 FEB 2021
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

